



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' EX D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2012.**

Nr. Progr. **3**

Data **30/01/2013**

Seduta Nr. **1**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/01/2013 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 30/01/2013 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGLI PRIMO	S	RAVASIO GIUSEPPE	S	CALZANA SERGIO	S
SCARPELLINI ROBERTO	S	SANGA GLORIA	S	INTRA RUGGERO	S
TERZI ROBERTO	S	FRERI BARBARA	S	AMBROSINI ANDREA	N
MISTRINI FRANCESCO	S	MANENTI MARINO	N	ANDREOLI VALTER	S
PEZZONI PATRIZIO	S	MASPER ANGELO	S	ACETI GIULIANO	S
STENTELLA IVANO	S	MAESTRONI LUIGI	S		
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

MANENTI MARINO; AMBROSINI ANDREA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno indicando i contenuti e le finalità degli adempimenti rimessi dal D.L. 174/2012 in materia di controlli interni. Specifica che non è stato possibile con l'entrata in vigore a dicembre e nei tempi assolutamente ristretti come dati dal legislatore - scadenza il 10 gennaio - rispettare il termine. D'altronde pochissimi sono i Comuni che ad oggi hanno adempiuto. La sanzione data dal legislatore è tuttavia grave perché, in assenza di deliberazione, decorsi i sessanta giorni dalla diffida del Prefetto si attiverebbero le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale. Il Comune di Bagnatica il giorno stesso della scadenza del 10 gennaio ha avvertito il Prefetto della odierna convocazione del Consiglio Comunale.

Cede la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione tecnica del punto.

Il Segretario procede a dare illustrazione dei contenuti del regolamento alla luce delle nuove disposizioni di legge introdotte e di quelle già vigenti, analizzando le singole forme di controllo come disciplinate e che andranno a modificare altresì il regolamento di contabilità.

All'esito della illustrazione del Segretario interviene il Cons. Sig. Intra il quale dichiara come già sia noto a riguardo il suo pensiero e la sua netta contrarietà a queste inutili gabbie burocratiche che il legislatore introduce dando peraltro ancora poteri di diffida ad organi centrali quali i Prefetti che ad oggi risultano praticamente assenti a livello istituzionale e di tutela dell'ente. Il legislatore, continua il Cons. Intra, dimostra con queste leggi la vera e propria estromissione dei politici e del Sindaco. Il Sindaco è il massimo potere nel Comune e gli interventi di legge penalizzano progressivamente la sua figura e la figura ed il potere di tutti gli altri organi quali il Consiglio Comunale. Anche le minoranze, che sono deputate al controllo e che hanno potere di stimolo, non sono assolutamente menzionate né coinvolte nella legge. Il parere sul regolamento perciò, parere di tipo politico e che vuole rivendicare il ruolo della politica e che non rinnega il lavoro tecnico svolto, è del tutto contrario precisa il Cons. Intra. Comprende la posizione della maggioranza che è obbligata ad approvarlo per non violare la legge e per non far sciogliere il Consiglio, ma un segnale politico forte e provocatorio sarebbe stato proprio lasciare che il Consiglio si sciogliesse.

Interviene il Cons. Andreoli il quale concorda con quanto detto dal Cons. Intra, rimarca la eccessiva burocratizzazione di un sistema che in pratica vede ormai il controllo esasperato e l'assunzione delle decisioni non più nelle mani dell'amministratore ma dei funzionari che, ad esempio, attraverso il nuovo parere di regolarità contabile, possono influire in modo incisivo sulle decisioni. Evidenzia inoltre come non vi sia nella legge una vera e propria antitesi tra organi di controllo e controllati essendo ancora il Segretario Comunale nominato e revocato dal Sindaco e creando, dunque, questo sistema, ancora più attriti. Il

voto, senza nulla dire dal punto di vista tecnico, sarà però per queste motivazioni contrario.

Interviene il Cons. Sig. Scarpellini il quale ritiene che il sistema di nomina del Segretario come introdotto dalla Bassanini sia stato invece efficiente proprio per la necessaria separazione tra la politica e la gestione. Il regolamento contiene una disciplina di tipo più tecnico ed opera per lo più sulle determinazioni dei responsabili dunque è una tutela in più.

Il Cons. Calzana concordando con quanto già detto dai Cons. Andreoli e Intra aggiunge che tale disciplina, che si aggiunge alle difficoltà ed all'incertezza legata alle risorse ed alla legislazione a livello centrale, comporta sicuramente un lavoro ulteriore per il Segretario distogliendolo di fatto da altri più importanti compiti. La dichiarazione di voto è per tutto quanto già detto, contraria.

Il Sindaco, concorda sull'isteria legislativa di quest'ultimo anno e sull'assoluta incertezza del diritto che vede il legislatore entrare in aula con una decretazione di urgenza con delle norme ed uscirne magari al cinquantanovesimo giorno con altre disposizioni di tutt'altro tenore creando dei veri e propri "obbrobri" normativi che non si raccordano e coordinano con norme precedenti. E' chiaro come non vi sia assolutamente a livello centrale un disegno unitario. E' vero però anche che la prima cosa è in ogni caso il rispetto della legge. E la legge è nata per rispondere non solo alla mala gestione degli enti locali e dei suoi funzionari, ma per difendere in un certo qual senso, gli enti medesimi dal malcostume e dalla disonestà di certa politica che è sotto gli occhi di tutti. La verità è che non servono norme se poi la moralità di certe persone rimane sempre quella. Per quanto riguarda i presunti attriti tra funzionari, segretario e decisioni politiche lo spirito, come è sempre stato in questo ente e come si è dimostrato, è sempre stato di massima e proficua collaborazione. L'adempimento è sicuramente dunque importante perché fornisce ulteriore garanzia all'attività dell'ente e non crea solo ulteriore aggravio burocratico. Ciò dunque al di là del "doverlo fare" solo per non fare sciogliere il Consiglio.

Non vi sono altri interventi.

Chiusa la discussione si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 286/1999 e s. m.e i.;

Visti i principi introdotti dal D.lgs. 29/1993, ad oggi recepiti ed integrati nel vigente D.lgs. 165/2001 e s. m. e i.;

Visti i vigenti Regolamento di disciplina del servizio di controllo interno e del nucleo di valutazione e Ordinamento Uffici e Servizi;

Visti gli artt. 147 ss del D.lgs. 267/2000 come ridefiniti ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012 come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 ed in particolare:

- articolo 147 recante "Tipologia dei controlli interni" che prevede testualmente:

"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei

controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

- articolo 147 bis recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" che prevede testualmente:

"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

- articolo 147-quinquies recante "Controllo sugli equilibri finanziari" che prevede testualmente:

"Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Visto inoltre l'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 che recita: (Pareri dei responsabili dei servizi). - *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di*

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

Visto l'art. 153 del D.lgs. 267/2000 e le modifiche operate dal D.L. 174:

- al comma 4 che recita: *“Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”*
- al comma 6 che recita : *“Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta”*

Visto il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 174/2012 conv. L. 213/2012 che prevede: *“Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”;*

Vista la comunicazione con la quale il Comune di Bagnatica ha reso noto al Prefetto di Bergamo la data fissata per il Consiglio Comunale per gli adempimenti come sopra indicati;

Dato atto che le sopracitate normative impongono agli enti locali in termini brevissimi l'approvazione di una regolamentazione specifica dei tipi di controllo come ridefiniti ed innovati dal D.L. 174/2012 nelle procedure, nei soggetti e nelle responsabilità;

Visto lo schema di regolamento predisposto di intesa tra il Segretario ed il Responsabile del Servizio Finanziario che recepisce le innovazioni ed è ritenuto di approvarlo;

Visto altresì l'allegato 1 al predetto Regolamento che, in virtù del rinvio operato dall'art. 13 e delle disposizioni dell'art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000, integra il vigente regolamento di contabilità andandosi ad aggiungere quale articolo unico 145 bis recante "*Controllo sugli equilibri finanziari*";

Visti altresì gli artt. 4 e 4 bis recanti rispettivamente *Relazione di fine mandato provinciale e comunale*" e "*Relazione di inizio mandato provinciale e comunale*" del D.lgs. 149/2011 come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Intra, Calzana, Andreoli, Aceti), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento dei Controlli interni composto da complessivi n. 14 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare altresì quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato 1 al predetto Regolamento che, in virtù del rinvio operato dall'art. 13 e delle disposizioni dell'art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000, integra il vigente regolamento di contabilità introducendo l'articolo unico 145 bis recante "*Controllo sugli equilibri finanziari*";
4. di integrare e modificare per l'effetto il regolamento di contabilità nelle modalità predette;
5. di procedere alla trasmissione del presente regolamento alla Corte dei Conti ed al Prefetto ed alle pubblicazioni come prescritte dal D.L.174/2012 conv. 231/2012;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione - voti favorevoli 11, contrari n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Intra, Calzana, Andreoli, Aceti), astenuti nessuno - immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 30/01/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **11/04/2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì 11/04/2013

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **3** Del **30/01/2013**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' EX D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L. 213/2012.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 23/01/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 23/01/2013 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

COMUNE DI BAGNATICA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

(adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.01.2013)

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato in applicazione del D.L. 174/2012 conv. con modifiche in L. 213/2012, del Dl.gs. 267/2000 come modificato ad opera del citato decreto ed in particolare dagli artt. 147 e ss. disciplina le modalità di funzionamento dei controlli interni del Comune di Bagnatica.

Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalle norme contenute nei vigenti Regolamento di contabilità, Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e Sistema di misurazione e di valutazione della performance.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti normativi sopra citati, nonché di pianificazione e programmazione adottati.

Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. nei limiti dell'applicabilità al Comune di Bagnatica in ragione della dimensione demografica e della ridotta consistenza del proprio organico e della organizzazione dei propri uffici e servizi.

Il Comune di Bagnatica definisce e disciplina secondo le leggi sopra richiamate nel presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo sugli equilibri finanziari;

Partecipano all'organizzazione ed attuazione del sistema dei controlli interni:

- a) il Segretario Comunale;
- b) il Responsabile del Servizio Finanziario;
- c) i Responsabili di Servizio;
- d) il Revisore dei Conti;

Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di contabilità, dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sull'attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza del revisore, secondo la disciplina recata dal TUEL e dalle altre leggi vigenti e dal Regolamento di Contabilità, e dal Nucleo di Valutazione, secondo la disciplina recata dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance e dal Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

I soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni hanno cura di operare ed assicurare il necessario coordinamento delle disposizioni introdotte dal presente regolamento con gli adempimenti e le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario comunale ed ai responsabili di settore nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Le attività di controllo possono essere svolte in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo e di flussi documentali interni ed esterni, di banche dati, nonché di dati contabili ed extra-contabili.

CAPO II - IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art.3 - Definizione

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e la regolarità contabile attraverso il controllo sugli atti amministrativi dell'ente.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato e garantito nella fase preventiva di formazione dell'atto.

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre esercitato ed attuato nella fase successiva all'adozione dell'atto.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si svolge nel rispetto dei principi di esclusività della responsabilità dirigenziale ex artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e s. m.e i. e del D.lgs. 165/2001 e s. m. e i. e del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 4 Controllo contabile

Il controllo contabile è assicurato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'art. 153, 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi. Per la disciplina di detta forma di controllo si fa rinvio al Regolamento di contabilità.

Art. 5 Controllo di regolarità amministrativa

Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal Responsabile di Settore del corrispondente servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione da adottare.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta è svolto dal Segretario Comunale che esercita le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed a tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi. Il Segretario comunale partecipa alla fase istruttoria delle deliberazioni analizzando le relative proposte in funzione del loro inserimento all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Comunale, all'uopo segnalando agli amministratori gli eventuali profili di illiceità dell'emanando atto.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Comunale secondo l'articolo che segue.

Art.6 Controllo successivo di regolarità amministrativa

Gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva sono le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, decreti, ordinanze ecc..).

Il controllo è effettuato con cadenza almeno semestrale dal Segretario Comunale mediante controlli a campione.

Le tecniche di campionamento, le modalità di estrazione del campione che potranno avvenire anche tramite sistema informatico con procedura standardizzata, la disciplina e/o le modalità per l'individuazione degli atti soggetti a controllo, sono stabilite preventivamente dal Segretario Comunale e rese note ai Responsabili ed alla Giunta.

Esse prevederanno l'estrazione casuale dall'elenco degli atti o dai relativi registri da destinare al controllo per un numero di atti da controllare:

- pari ad almeno il 5 per cento del totale delle determinazioni di impegno di spesa adottate nell'ente in proporzione ai singoli servizi;
- pari ad almeno il 25 per cento dei contratti stipulati;
- pari ad almeno n. 20 atti sul numero totale degli altri atti o provvedimenti emessi anche in relazione a diverse tipologie;

Il Segretario comunale ha cura di verificare l'attività di ogni servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente ed ha sempre facoltà di disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

Art. 7 - Parametri di riferimento

Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazione dell'atto;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- comprensibilità del testo.

Il Segretario Comunale per l'esercizio delle funzioni relative al controllo di regolarità amministrativa può avvalersi di uno o più dipendenti e/o di una struttura operativa di supporto.

Art. 8 Risultanze del controllo

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto semestrale ai responsabili di servizio, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione, quali elementi utili per la valutazione. Le risultanze sono trasmesse anche al Sindaco e al Consiglio comunale che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

Nel caso in cui l'atto sottoposto a controlli risulti affetto da vizi di legittimità nonché nei casi di irregolarità gravi, il segretario comunale segnala tempestivamente al soggetto che ha adottato l'atto sottoposto a controllo, affinché il medesimo proceda, in sede di autotutela, all'annullamento, alla convalida o alla rettifica dell'atto.

Nel caso altresì in cui, dal controllo, emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario Comunale adotta circolari interpretative o direttive per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'ente.

Per promuovere e facilitare l'omogeneizzazione della redazione degli atti, il Segretario, avvalendosi eventualmente di altri dipendenti individuati a suo supporto, può predisporre modelli di provvedimenti standard, cui le strutture dell'Ente possono fare riferimento nello svolgimento della loro attività.

CAPO III - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 9 - Definizione

Il controllo di gestione previsto dagli articoli 196 ss e 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento e per quanto non espresso, dal vigente Regolamento di Contabilità.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Esso è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, con l'intento di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Esso è svolto in riferimento ai singoli servizi verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

L'Unità organizzativa preposta al controllo di gestione è individuata ai sensi del presente Regolamento dal Segretario Comunale e dal Responsabile Servizio Finanziario.

Art. 10 - Fasi del controllo di gestione

L'attività del controllo di gestione si svolge attraverso le seguenti fasi principali:

- a) assegnazione di risorse e dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti ai singoli responsabili di settore, ferma la facoltà dell'ente ai sensi dell'art. 169, comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. di definire, sulla base del bilancio di previsione approvato, un piano esecutivo di gestione;
- b) definizione del Piano degli obiettivi da redigere, a seguito di specifica proposta dei singoli Responsabili di Settore, sulla base del bilancio di previsione approvato e della relazione previsionale e programmatica;

- c) rilevazioni dei dati relativi ai costi/spese e ai proventi/entrate nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e/o centri di responsabilità;
- d) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori e obiettivi assegnati e/o rispetto ad un trend storico, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese da ciascun servizio o settore;
- e) accertamento al termine dell'esercizio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e dei risultati delle verifiche svolte. Il tutto, da riportare nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente da trasmettere alla Giunta Comunale, Nucleo di valutazione e dei Responsabili di Settore.

Art. 11 - Ulteriori compiti

L'Unità organizzativa preposta al controllo di gestione può proporre suggerimenti e soluzioni organizzative in ordine ad argomenti di carattere gestionale, finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di efficienza e di coordinamento.

L'unità preposta al controllo di gestione può proporre gli schemi dei documenti programmatori.

L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione ha piena autonomia funzionale e completo accesso agli atti ed ai rispettivi sistemi informatizzati di gestione.

Il controllo di gestione costituisce la base per la valutazione dei Responsabili di Settore secondo le risorse assegnate ai singoli Servizi di competenza. A tal fine ed in relazione alle fasi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 10 ciascun Responsabile presenta appositi reports gestionali in relazione all'attività svolta ed ai risultati raggiunti.

Art. 12 - Relazione di inizio e fine mandato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 4 bis del D.lgs. 149/2011 come modificato dal D.L. 174/2012 conv. L. 213/2012 e per le finalità come previste dai citati articoli il Comune di Bagnatica dovrà redigere una relazione di inizio e di fine mandato.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

La relazione di fine mandato, è redatta dal Responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa ai soggetti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.lgs. 149/2011 - laddove insediati ed istituiti - ai fini del rapporto di verifica.

La relazione è inoltre trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il rapporto di verifica da parte dei soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011 e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Sindaco del rapporto medesimo. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs. 149/2011 al quale si rinvia.

La relazione di fine mandato è redatta secondo schemi tipo, in forma semplificata, in ragione della consistenza demografica dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti adottata con provvedimento previsto dall'art. 4, comma 5 del D.lgs. 149/2011 ed in mancanza, secondo i criteri indicati nel comma 4 del medesimo articolo.

Il mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato comporta le sanzioni di cui all'art. 4, comma 6 del D.lgs. 149/2011.

CAPO IV - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 13 - Rinvio

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione ed è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, come integrato dalle disposizioni dell'articolo allegato che si aggiunge quale articolo unico 145 bis recante "*Controllo degli equilibri finanziari*" al vigente Regolamento di contabilità.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 14 - Entrata in vigore - Rinvio - Abrogazioni

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Il presente Regolamento sarà pubblicato, trasmesso e reso noto nelle forme previste dalla legge.

Allegato 1 - Integrazione Regolamento di contabilità "Controllo sugli equilibri finanziari" - Articolo 145 bis

"Il controllo sugli equilibri finanziari, come disciplinato dall'art. 147 quinquies del D.lgs.267/2000 e s. m. e i. è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Esso è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario comunale e degli altri Responsabili dell'ente, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Il Responsabile Finanziario con cadenza trimestrale convoca e presiede una riunione a cui partecipano il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi nella quale vengono esaminati collegialmente e distintamente per ogni servizio l'andamento:

- della gestione di competenza (accertamenti/impegni) delle risorse assegnate a ciascun servizio o dei capitoli del Peg laddove approvato;*
- della gestione dei residui attivi e passivi circa la verifica del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;*
- della gestione di cassa con particolare rilievo per le entrate a specifica destinazione con verifica che dovrà proiettarsi fino alla chiusura di esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento;*
- gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di stabilità interno.*

Sulla scorta delle informazioni raccolte il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta ed il revisore con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e le ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, nonché relativamente all'indebitamento.

L'organo di revisione, nei successivi 8 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.

La Giunta Comunale prende atto nella prima seduta utile del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti con propria deliberazione.

Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del Servizio procede senza indugio alle segnalazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 6 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. e del vigente Regolamento di Contabilità e la Giunta dovrà proporre al Consiglio le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario che rilevi, nel corso dell'esercizio, rilevi fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 4 provvedendo come sopra espresso.